

ID. 699911

Pratica: 2018/V 1 1/000006

Lugo, 20/12/2018

Servizio SERVIZIO LEGALE

D E T E R M I N A Z I O N E N. 1748

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA RG N. 900/2018 A SEGUITO DI TRASPOSIZIONE DI RICORSO STRAORDINARIO IN SEDE GIURISDIZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - CIGZAD266BCA5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;

Considerato:

- che è stato presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato in data 9/8/2018 (agli atti dell'Ente con prot 46113 del 10/8/2018) proposto dalla Ditta Romagna Giochi Srl, dal Sig. Argnani Massimo, dal Sig. Sozzi Riccardo e dalla ditta LIU Snc di LIU NONGPING C. rappresentati e difesi dallo Studio Legale Fiorentini – Melandri di Faenza, contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, la Regione Emilia Romagna e nei confronti della Scuola Elementare Primaria Enrico

Fermi di Lugo, per ottenere l'annullamento:

- della deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 211 emessa in data 14/12/2017 ad oggetto "modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito – Individuazione dei luoghi sensibili sul territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- della comunicazione del Settore SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna notificato ai ricorrenti in data 10 maggio 2018 con il quale si dispone che entro il 1 luglio 2018 i ricorrenti debbano procedere alla chiusura delle sale giochi/sale scommesse poste in Cotignola, Corso Sforza n. 46, in Sant'Agata sul Santerno Piazza Ugo la Malfa n. 1 e in Lugo Piazzale Gubbio n. 35 in quanto ubicate a meno di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili individuati nella mappa approvata con la delibera sopra citata;

- della deliberazione n. 831 del 12/6/2017 della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, intitolata "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L,R, 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16) pubblicata sul BURERT n. 165 del 16/6/2017 – parte seconda;

- di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto e conseguente;

- che in data 24/9/2018 (prot. 53367 del 24/9/2018) la Regione Emilia Romagna ha notificato all'Unione di aver inoltrato al TAR Emilia Romagna istanza di trasposizione ai sensi dell'art. 10 comma 1 DPR 1199/1971 in opposizione al suddetto ricorso straordinario;

- che in data 27/11/2018 (prot. 67794 del 27/11/2018) i ricorrenti hanno notificato all'Unione l'avviso di deposito dell'atto di costituzione in giudizio conseguente la richiesta della Regione di trasposizione del Ricorso Straordinario in sede giurisdizionale;

Considerato inoltre che:

- con delibera n. 200 del 6/12/2018 la Giunta dell'Unione ha autorizzato la costituzione in giudizio nel ricorso di cui in oggetto, dando mandato al Responsabile del Servizio Legale di individuare un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva;

- che con delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento dei servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "D" numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016;

Accertato:

- che nelle suddette Linee di indirizzo allegate alla delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 è prevista l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico mediante affidamento diretto nei casi consentiti dall'ordinamento;

- che nel caso specifico ricorre estrema urgenza essendo stata fissata la prima udienza per il 15 gennaio 2019 avendo il termine di 2 giorni prima per costituirsi;

- che si è reso indispensabile pertanto attivare una procedura comparativa semplificata mediante richiesta di preventivi mancando i tempi per l'espletamento della procedura comparativa preceduta da avviso pubblico;

Atteso che:

- con delibera di Consiglio Unione n. 75 del 20/12/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Unione n. 76 in data 20/12/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014;

- con delibera di Giunta Unione n. 214 in data 21/12/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000);

- con delibera di Giunta Unione n. 37 in data 15/03/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - Piano dettagliato degli obiettivi anni 2018/2020 (Art. 197 - comma 2 - lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 150/2009);

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Ritenuto di dover provvedere a tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dalla ditta ricorrente, procedendo alla costituzione dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna nel suddetto ricorso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna, giusta autorizzazione di cui alla delibera di Giunta dell'Unione n. 200 del 6/12/2018 mediante conferimento di incarico di patrocinio legale, in quanto l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di eco-

nomicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER, come da verifiche effettuate in data odierna;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio";

Dato atto:

- che al fine di individuare il professionista cui affidare l'incarico di che trattasi, il Servizio Legale ha ritenuto opportuno con atto prot. n. 71988 del 14/12/2018, inviare a 2 diversi avvocati, dei quali ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, una richiesta di preventivo per la costituzione in giudizio fissando il termine della presentazione entro mercoledì 19 dicembre 2018;
- che nei tempi e nei modi previsti sono pervenute le seguenti offerte, acquisite agli atti al numero di protocollo di seguito indicati:

1.	Avv. Prof. Andrea Maltoni	Prot. 72374 del 17/12/2018
2.	Avv. Maria Rosaria Russo Valentini	Prot. 72406 del 18/12/2018

corredate della documentazione richiesta;

Visti ed esaminati attentamente i curricula, i preventivi offerti, effettuata la valutazione mirante ad accertare la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste;

Appurato che, sulla base dell'esame svolto, l'offerta dell'Avv. Prof. Andrea Maltoni ed il complessivo spessore del curriculum comprovano, senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso;

Valutata la congruità dell'offerta dell'Avv. Prof. Andrea Maltoni mediante verifica tramite servizi on line disponibili sulla rete e accertato che il preventivo è risultato congruo in relazione a quanto

previsto dal D.M. 55/2014, per le cause del valore più basso ipotizzabile, complessità media, con un ribasso del 45%;

Ritenuto:

- di affidare l'incarico di che trattasi all'Avv. Prof. Andrea Maltoni- che ha presentato un preventivo che risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 3.998,62 comprensivi di IVA e CPA;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- che il professionista ha attestato di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla legge, in conformità alle disposizioni vigenti;

Preso atto che:

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria" testualmente recita "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa";

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel ricorso straordinario proposto dalla Ditta Romagna Giochi Srl, dal Sig. Argnani Massimo, dal Sig. Sozzi Riccardo e dalla ditta LIU Snc di LIU NONGPING C. rappresentati e difesi dallo Studio Legale Fiorentini – Melandri di Faenza, costituitisi in giudizio al TAR Emilia Romagna Rg. 900/2018 a seguito di richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale da parte della Regione Emilia Romagna;

- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'Avv. Prof. Andrea Maltoni, Via Santo Stefano n. 3 Bologna (P.I. 02817911205 – C.F. MLTNR68L14H199Y) conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 3.998,62 (comprensiva di onorari € 3.277,56 CPA 4% € 126,06 IVA 22% € 721,06) al bilancio 2018/2020 - annualità 2018 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di G.U. n. 200 del 6/12/2018 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.0 3.02.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR ER RG 900/2018 PROPOSTO DA ROMAGNA GIOCHI - CIG:ZAD266BCA5	MALTONI ANDREA,02817911205 ,VIA SANTO STEFANO, 3,40100,BOLOGNA, BO,BANCA, IBAN: IT82J020081311500002835108	2018/2433/1	€ 3.998,62	.

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 2433/2018 di € 16.501,38 assunta sul bilancio 2018/2020 – annualità 2018 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna,

giusta delibera di G.U. n. 200 del 6/12/2018 portandola da € 20.500,00 a € 3.998,62, come dettagliatamente indicato nella sottoindicata tabella:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
PREN	Tit:1- MAgr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR ER RG 900/2018 PROPOSTO DA ROMAGNA GIOCHI		2018/2433	€ - 16.501,38	.

- di dare atto che l'Unione non è Ente soggetto al rispetto delle norme in materia di "Saldo di competenza finale" richiamate dalla Legge di Stabilità 2017 (*Legge 11/12/2016 n. 232 -art.1- commi da 463 a 484*) ed integrate dalla Legge di Bilancio 2018 (*Legge 27/12/2017 n. 205 -commi 870 e 871*) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone: *" gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto."*

- di attestare che:

- a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa;
- a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:
 - **Codice Univoco Ufficio LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "*Beni/Servizi fuori Mepa-Consip. Intercent-ER*" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO LEGALE
Dott.ssa Margherita Morelli